

STATUTO

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1 DENOMINAZIONE, SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in Lodi, via Cavallotti n. 17, un'associazione che assume la denominazione "RUGBY LODI associazione sportiva dilettantistica", in breve "RUGBY LODI ASD", attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiedere con apposita delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 39/2021.

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo, ivi inclusi i Regolamenti antidoping e quelli diretti a presidio della lotta alla violenza di genere. L'associazione si impegna a garantire la partecipazione dei tesserati ai processi democratici dell'organismo o degli organismi sportivi affilianti nel rispetto dei relativi statuti e regolamenti.

TITOLO II - Scopo- Oggetto-Durata

Articolo 2 SCOPO

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica e apartitica e non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3 OGGETTO

L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del rugby, e in particolare si propone di:

- a) Esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- b) Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e lo svolgimento di azioni pubblicitarie;
- c) Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nell'attività sportiva, studiando, sviluppando e promuovendo nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

- d) Indire corsi di avviamento all'attività sportiva e motoria;
- e) Realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica del rugby, compresa l'attività paralimpica;
- f) Gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi, strutture sportive e spazi di aggregazione di vario genere in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva del rugby;
- g) Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione è facoltà dell'associazione organizzare, in via secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, tra le quali rientrano un mero titolo esemplificativo attività ricreative e culturali in favore dei propri soci, ivi compresa se del caso, la gestione di un luogo di ristoro, la vendita di articoli sportivi, la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive così come potrà svolgere attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali, deliberate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4 DURATA

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO III – Soci

Articolo 5 NUMERO DI SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 6 DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Possono far richiesta di associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo oppure dei suoi singoli componenti, in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e il Consiglio Direttivo, o persona delegata, provvederà all'aggiornamento del libro degli associati.

L'eventuale diniego di ammissione, debitamente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda affinché l'interessato possa eventualmente chiedere che la delibera sia soggetta a riesame da parte della prima assemblea utile.

Articolo 7 QUALIFICA DI SOCIO

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini propositivi di programmazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e alla elezione dei componenti degli organi direttivi. Il socio minorenni viene rappresentato, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata;
- diritto di accedere ai libri sociali, facendone richiesta motivata al consiglio direttivo;
- diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 8 QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al regolare pagamento delle quote associative annuali, nella misura dell'importo stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né in caso di scioglimento della stessa, né in caso di interruzione del rapporto associativo;

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 9 RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, esclusione dall'associazione e decadenza.

Articolo 10 RECESSO DEL SOCIO

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a 4 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, del versamento del contributo annuale.

Articolo 11 ESCLUSIONE DEL SOCIO

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice brevi manu, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio può essere persa per radiazione. La radiazione del socio viene deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. L'associato radiato non può essere più ammesso.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 12 RENDICONTO

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, Enti sportivi, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 13 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 01/07 al 30/06 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, redatto anche nella forma di rendiconto economico e finanziario secondo il principio di cassa, da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio salvo il ricorso al più ampio termine di cento ottanta giorni anche per motivi di carattere organizzativo.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 14 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore dei conti, qualora eletto.

Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 15 ASSEMBLEA

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, su proposta del consiglio direttivo, a cura del presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica, mediante avviso da affiggere nel locale della sede sociale o ove si svolgano in maniera prevalente le attività, almeno sette giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può altresì essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali a titolo esemplificativo la pubblicazione sul giornale associativo, sul sito internet, l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggistica, in ogni caso almeno sette giorni prima dell'adunanza.

È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del consiglio direttivo di convocazione dell'assemblea. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori, copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, è costituita da tutti gli associati, è l'organo sovrano dell'associazione e decide sugli argomenti che la Legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno la metà degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

La partecipazione all'assemblea è condizionata dalla circostanza che l'associato sia in regola con il versamento della quota associativa, e non sia soggetto a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni associato può esercitare esclusivamente un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Articolo 16 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo, anche nella forma di rendiconto di cassa quando le dimensioni e la complessità della gestione non ne richiedano la predisposizione secondo il criterio di competenza, ed eventualmente il bilancio preventivo;
- delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico, revoca i relativi mandati ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in materia di acquisizione della personalità giuridica;
- delibera in materia di variazione della sede all'interno dello stesso Comune;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione e sui ricorsi avverso provvedimenti di esclusione;
- ratifica la decisione del Consiglio Direttivo sulla radiazione di un socio;
- delibera su tutti gli altri temi attinenti alla gestione dell'Associazione che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea straordinaria, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione nonché per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Le delibere per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie richiedono che in prima convocazione siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

La delibera di scioglimento ed estinzione dell'Associazione nonché di devoluzione del relativo patrimonio residuo viene adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei presenti.

Articolo 18 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. È in ogni caso necessario che vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, che venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione e venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza. Deve essere garantita la possibilità di partecipare alle votazioni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 19 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, comprensivo del Presidente, è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e delle Leggi dello Stato nell'assunzione dell'incarico, di volta in volta debitamente verificate. Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e il segretario/tesoriere e assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta anche di messaggistica elettronica, non meno di sette giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto", tramite collegamento audio/video dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

- deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.

Articolo 20 DIMISSIONI E DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza, il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

Articolo 21 PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al presidente dimissionario convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22 ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica per quattro anni. L'organo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. L'organo controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Articolo 23 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesta mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. Le procedure di accesso agli atti possono essere ulteriormente dettagliate da un regolamento adottato

dall'Assemblea dei soci ma in ogni caso all'istanza dovrà essere data risposta entro venti giorni dalla presentazione. L'accesso ai documenti è subordinato all'assunzione dell'impegno a trattare i dati personali ivi presenti esclusivamente per l'esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l'esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa associazione.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, intese come finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, trovano immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici e le disposizioni del Codice civile.